

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede

E' costituita, ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione denominata "**RAGAZZI OLTRE - Organizzazione di volontariato ODV**", in breve Associazione Ragazzi Oltre ODV, (da ora in poi denominata Associazione); è un'Organizzazione non lucrativa di Volontariato, avente sede legale in Ancona, Via Sparapani n. 61. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato ODV.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a ODV "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore. A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'Associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza ed in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, purché nell'ambito territoriale della Regione Marche. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Carattere dell'Associazione

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente

medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Modificazione dello Statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservazione tutti coloro che aderiscano alla Associazione di volontariato. Tale Statuto può essere modificato dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 5 - Scopi attività e finalità

L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha fini di lucro, svolge la propria attività avvalendosi prevalentemente di prestazioni personali, volontarie e gratuite da parte degli associati; non ha finalità lucrative, ma persegue esclusivamente il fine della solidarietà sociale, nell'intento di agire in favore di tutta la collettività;

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare si prefigge i seguenti scopi:

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare:

1. L'Associazione persegue lo scopo di garantire una migliore assistenza alle persone con disabilità attraverso un sistema integrato di interventi e servizi tali da garantire alle persone diversamente abili, in particolare alle persone affette da autismo, appartenenti allo spettro autistico, una migliore qualità di vita, pari opportunità, non discriminazione, ed anche al fine di ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno, di disagio individuale e familiare,
2. L'Associazione persegue la finalità di creare un diurno ed un residenziale dove le persone disabili possano vivere al fine di realizzare un progetto di vita indipendente per le persone affette da autismo appartenenti allo spettro autistico.
3. L'Associazione persegue la finalità di porre in essere un servizio integrato di interventi e servizi sociali finalizzati alla promozione per garantire la qualità della

vita, pari opportunità, non discriminazione. Prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno individuale e familiare, derivanti da condizioni di non autonomia, in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione.

4. L'Associazione persegue lo scopo dell'integrazione delle persone diversamente abili, in particolare alle persone affette da autismo, appartenenti allo spettro autistico;

5. L'Associazione persegue lo scopo di dare assistenza alle persone diversamente abili, in particolare alle persone affette da autismo, appartenenti allo spettro autistico;

6. L'Associazione persegue lo scopo di supportare le persone con problemi di disabilità, in particolare di supportare le persone affette da autismo, appartenenti allo spettro autistico, a superare le difficoltà derivanti dall'emarginazione condizionanti lo stato di salute.

7. L'Associazione persegue lo scopo di erogare prestazioni assistenziali finalizzate alla promozione della salute;

8. L'Associazione si propone lo scopo di porre in essere attività e servizi atti a rimuovere gli ostacoli dati dalla disabilità e dell'emarginazione portati dalle condizioni dello stato di salute di persone affette da autismo appartenenti allo spettro dell'autismo;

9. L'Associazione si propone lo scopo di educare, e formare i ragazzi affetti da autismo, appartenenti allo spettro autistico ad una professione attraverso attività e servizi specifici.

10. L'Associazione si propone di porre in essere attività di interesse sociale con finalità educativa.

11. L'Associazione persegue la finalità di realizzare servizi finalizzati ad aiutare le persone disabili ad inserirsi nel mondo del lavoro.

12. Persegue lo scopo di Organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del volontariato e delle attività di interesse generale sempre con lo scopo di perseguire l'integrazione e lo sviluppo e la valorizzazione delle qualità delle persone diversamente abili e nello specifico alle persone affette da autismo, appartenenti allo spettro autistico.

13. L'Associazione persegue lo scopo di organizzare attività e manifestazioni musicali d'interesse sociale e culturale anche al fine di favorire l'integrazione delle persone diversamente abili;

14. L'Associazione persegue il fine di favorire la cultura del volontariato promuovendo e ponendo in essere attività e servizi che ne favoriscano la conoscenza e l'ingresso, ponendosi l'ulteriore fine di far conoscere e di diffondere la conoscenza delle diverse funzionalità che caratterizzano

le tipologie di autismo.

15. L'Associazione persegue lo scopo della promozione della conoscenza della musica e delle arti in generale, anche con il fine di superare le diseguaglianze tra persone con abilità differenti e di offrire strumenti d'interesse sociale con finalità civiche e sociali.

16. L'Associazione persegue lo scopo di promuovere ogni forma di arte attraverso l'organizzazione di servizi e di attività di vario genere, per la valorizzazione della cultura, dell'integrazione, della partecipazione di ogni persona sia essa abile o diversamente abile, donna, uomo, giovane o vecchia, nera, bianca, ecc.

17. L'Associazione persegue la finalità di tutelare le vegetazioni spontanee tipiche, in particolare del territorio di Ancona, e promuove la conoscenza del territorio favorendo così il coinvolgimento e l'integrazione delle persone disabili attraverso anche dei percorsi sensoriali che aiutino lo sviluppo delle capacità individuali di ciascuna persona;

18. Sempre al fine di favorire lo sviluppo delle abilità delle persone diversamente abili e l'integrazione delle stesse l'Associazione persegue lo scopo di porre in essere interventi e servizi finalizzati: ad un uso consapevole ed accorto delle risorse naturali, al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, ed alla rivalutazione e la tutela di tutto quanto offre il territorio, oltre alla promozione di vivere in modo ecologico, anche attraverso la realizzazione di laboratori specifici;

19. L'Associazione persegue lo scopo di creare un diurno fine di realizzare un progetto di vita indipendente ed un residenziale sempre avente lo stesso scopo di perseguire un progetto di vita indipendente dove le persone affette dallo spettro autistico possano: recarsi nel "diurno", per partecipare alle varie attività associative, dove si potranno svolgere anche vari laboratori, incontrare amici, uscire dall'emarginazione ecc. e -vivere nel "residenziale", ossia in un'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in via permanente, dove le persone affetta da autismo possano andare a vivere, anche e soprattutto da adulti, con personale specializzato che segua ogni loro bisogno sia fisico che psicologico, e dove, chi ha raggiunto una propria autonomia, possa trovare un'adeguata situazione di vita al fine di realizzare un progetto di vita indipendente. Tali strutture hanno lo scopo di svolgere un ruolo d'interesse generale, infatti, da un punto di vista familiare riducono il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, danno una certezza ai genitori anziani sulla futura sistemazione dei figli autistici, e permettono una vita dignitosa e, si auspica, felice, in un ambiente predisposto all'accoglimento delle persone affette da

autismo, oltre ad offrire adeguata assistenza e vari servizi integrati.

L'Associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 1 comma 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 impresa sociale;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

20. L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

l'assistenza, educazione, riabilitazione, recupero, svolgimento di attività sportive non agonistiche ,

realizzazione di laboratori, attività ludico-ricreative e formative e di inserimento sociale e lavorativo in particolare delle persone che rientrano nei disturbi appartenenti allo spettro autistico DSA, insegnamento dell'iter delle sequenze lavorative alle suddette persone al fine di renderle autonome e qualificate per il futuro inserimento lavorativo, sia protetto che autonomo;

-organizzazione e promozione di eventi artistici, sportivi non agonistici, convegni, manifestazioni, proiezioni cinematografiche, laboratori artistici e/o artigianali, ciò sia al fine di realizzare l'integrazione delle persone in particolare di quelle che rientrano nei disturbi appartenenti allo spettro autistico DSA, sia per favorire la conoscenza dell'altro anche se diverso come arricchimento sociale e personale di ogni individuo;

-elaborazione e realizzazione di opere, strutture, progetti di intervento socio-sanitario, che di volta in volta saranno individuati dall'Associazione, progetti di reinserimento sociale per le persone che rientrano nei disturbi dello spettro autistico DSA, al fine di creare e migliorare le condizioni di vita dei suddetti soggetti-.

-progetti e laboratori volti alla tutela del territorio ed alle vegetazioni nonché degli animali che vivono nel territorio.

-progetti che prevedano la pulizia occasionale di spazi urbani e/o marini.

Per il conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà altresì, realizzare strutture, sia diurne, che residenziali, che possano ospitare le persone che rientrano nei disturbi appartenenti allo spettro autistico DSA-. Potranno, altresì, essere individuate altre strutture ove i soggetti possano sperimentare esperienze di vita nella maggiore autonomia possibile-.

Organizzazione di progetti che abbiano quale fine la tutela del territorio.

Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'Associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione del bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e

nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le attività di volontariato a vantaggio di tutta la comunità, sia in maniera autonoma, sia in collaborazione con altri enti e/o soggetti privati e/o pubblici aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, anche attraverso lo scambio di informazioni.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere e dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.

Art. 6 divieto di retribuzione dei soci per le attività prestate a favore dell'Associazione

L'attività degli aderenti non potrà essere retribuita in alcun modo-. Agli associati possono solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Eventuali proventi derivanti dalle attività poste in essere dall'Associazione, coerentemente e nei limiti di legge che reggono il presente statuto, saranno integralmente devoluti all'Associazione medesima per il perseguimento degli scopi associativi.

L'Associazione si riserva, se necessario, di assumere e/o di servirsi di personale qualificato per fornire ai propri associati un servizio compatibile con le esigenze e gli interessi delle persone che rientrano nei disturbi dello spettro autistico DSA, potrà, pertanto, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.

Art. 7 Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito da ogni bene

mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Art. 8 Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

dalla quota associativa da versarsi all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;

da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

da versamenti volontari degli associati;

da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;

da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;

da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

da donazioni e lasciti;

da contributi di imprese e privati;

da rimborsi derivanti da convenzioni;

proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;

proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;

ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

Art. 9 Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 10 Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 11 Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 12 Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno termina il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio sarà redatto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione ed approvazione del

bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Viene espressamente previsto che nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito Internet dell'Associazione.

Art. 13 Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

Art. 14 Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e, a far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art.32 del codice del Terzo Settore, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividano le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 15 Assicurazione

L'Associazione provvede ad assicurare i propri aderenti e coloro che prestano attività di volontariato contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 16 Ammissione dei Soci

Il numero dei soci è illimitato.

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

La qualità di associato è ad personam e non è quindi trasmissibile ad alcun titolo.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea trascorsi tre mesi dall'iscrizione alla Associazione stessa, ed, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi associati.

ART. 17 La qualifica di socio si perde:

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

f) per l'instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione

Art. 18 Categorie dei soci -diritti e doveri-

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci: - Fondatori - Onorari - Ordinari

a) Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione, che a tutti gli effetti hanno

la medesima qualifica di soci, sia nei doveri che nei diritti;

b) Sono soci onorari coloro che hanno assunto particolari benemeritenze nello scopo sociale della Associazione, o che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo o che hanno sostenuto lo scopo e valorizzato l'Associazione. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sono in numero inferiore dei soci ordinari e non sono tenuti al pagamento della stessa quota annuale.

c) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota annuale associativa stabilita dall'Assemblea dei soci nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

- Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

- Diritti dei soci

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (trascorsi tre mesi dall'iscrizione);

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, la richiesta di accesso e visione agli atti dovrà essere evasa dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

Art. 19 - Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri e che comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso alla Assemblea dei Soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia della medesima.

Il ricorso dovrà essere presentato, adeguatamente motivato, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. La convocazione dell'assemblea e le relative deliberazioni dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

Art. 20 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea generale dei soci
 2. Il Comitato o Consiglio Direttivo
 3. Il Presidente
 4. Il Vice-Presidente
 5. Il Segretario economo
 6. Il Tesoriere
 7. Organo di controllo monocratico o collegiale se nominato -Organo Eventuale-
 8. Revisione legale dei conti se nominato -Organi Eventuali-
- Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione salvo quanto disposto dal Dlg. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea, decadranno automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 21 Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano; in questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo a cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione potranno avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante ed adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni ed indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione,

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'Associazione che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (se previsto), secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 22 del presente statuto.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

Art. 22 Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

Art. 23 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega, la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse

necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea verrà iscritto nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente od eventualmente da persona designata dall'Assemblea.

Art. 24 Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio dell'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 25. Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 26 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;

predisporre il bilancio consuntivo, preventivo (se previsto) e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;

documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;

deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;

deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

redigere l'eventuale regolamento interno;

procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 27 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione.

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 nominati dall'Assemblea ordinaria. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente i soci.

2. Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 28 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza

sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 29 Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, a tutti gli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 30 Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci, per scelta, o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore. Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Art. 31 Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Art. 32 Il Tesoriere-Economo-

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo (se previsto) accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 33 Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci.

Art. 34 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 35 - Norma finale -scioglimento e liquidazione dell'associazione -

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea. il patrimonio verrà interamente devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico settore od affine.

Art. 36 Clausola compromissoria

Per tutto quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, alle disposizioni di cui alla legge 2266/91, finché applicabile, al D. Lgs. 117/2017, al Codice del terzo settore ed alle altre norme di legge e regolamenti vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to Mantini Silvia

F.to Antonella Cozza Notaio ====s.s.====